

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

TITOLO I° - NORME GENERALI

art. 1 – Finalità del Sodalizio

Nell'ambito degli scopi fissati dall'art. 2 dello Statuto e secondo lo spirito del medesimo viene predisposta la normativa di cui al presente regolamento.

Col fatto della loro adesione al D.V.V. i Soci s'impegnano all'osservanza di tutte le disposizioni che sono state dettate non soltanto dalla necessità di codificare la materia dei rapporti sociali, ma altresì dalla volontà che il sodalizio persegua le finalità istituzionali e sia rispondente alle regole della marineria.

Nell'interpretazione, rimessa per i casi dubbi agli organi sociali competenti, i Soci hanno il dovere di attenersi alla più schietta lealtà.

art. 2 – Cariche e funzioni in relazione all'art. 15 dello Statuto

Il Presidente

Il Presidente del D.V.V. cura che i membri del Consiglio Direttivo operino secondo i programmi di massima approvati dall'assemblea ordinaria.

Per le questioni che rivestono carattere d'urgenza egli, ed in sua vece, il Vice Presidente, possono assumere provvedimenti rientranti nelle facoltà del Consiglio, alla ratifica del quale dovranno sottoporsi alla prima seduta.

Il Presidente autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati ed i documenti ufficiali dell'associazione, sovrintende all'amministrazione ed all'attività esplicata, cura i rapporti con le Autorità; promuove e vigila sull'attuazione di tutte le iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché sulle attività istituzionali del D.V.V. come crociere, raduni, regate, corsi d'istruzione marinara ecc..

Il Vice Presidente

Il V. Presidente del D.V.V. ha funzioni vicarie rispetto al Presidente.

Egli coordina l'attività dei membri del Consiglio, vigila sull'attuazione degli incarichi dei consiglieri e sullo svolgimento dei programmi che competono al Consiglio; cura l'aggiornamento della libreria e delle pubblicazioni nautiche, sovrintende alla sede sociale.

Il Segretario

Il Segretario organizza la tenuta degli schedari ed il funzionamento della Segreteria. In caso d'impedimento sostituisce i Consiglieri nei rispettivi compiti; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo salva l'ipotesi in cui sia relatore di un argomento nella quale egli viene sostituito da altro Consigliere. Gli incarichi del Segretario possono essere provvisoriamente cumulati con quelli di un altro Consigliere. Non possono invece essere cumulati con quelli del Presidente o del Vice Presidente.

Il Tesoriere

Al Tesoriere è affidata la sorveglianza della contabilità, il controllo della cassa, la compilazione del bilancio annuale, la vigilanza sulla regolarità degli introiti e delle spese, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

Il Direttore al Cantiere

Il Direttore al Cantiere sovrintende alle attività del Cantiere (alaggi, vari, scalo, servizi, guardiania ecc.) e a quanto concerne l'uso e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti a terra.

Disciplina l'ordine dei lavori secondo quanto esposto nella parte tecnica del regolamento.

Ha la responsabilità della gestione del personale addetto al Cantiere ed alla darsena.

Opera in armonia con il Direttore alla Darsena.

Il Direttore alla Darsena

Il Direttore alla Darsena sovrintende alle attività nell'ambito della Darsena (passerelle, posti barca, barche sociali, ospitalità ecc.).

Disciplina l'ordine dei lavori secondo quanto esposto nella parte tecnica del regolamento.

Opera in armonia con il Direttore al Cantiere.

Il Direttore Sportivo per l'altura

Il Direttore Sportivo prepara i programmi dettagliati di tutta l'attività agonistica, in relazione ai calendari annuali.

Cura l'organizzazione delle regate promuovendo la partecipazione dei Soci e coordina l'attività della Commissione Sportiva. E' relatore su tutte le questioni sportive che debbano essere portate in Consiglio Direttivo o in Assemblea.

Il Direttore dell'attività giovanile

Il Direttore dell'attività giovanile, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri Soci, dirige l'istruzione tecnica e pratica degli iscritti alla scuola vela e l'attività agonistica su derive degli allievi.

art. 3 – Bandiera nazionale e guidone sociale

La bandiera nazionale, conforme al tipo in uso nella marina mercantile, all'ormeggio od alla fonda va fissata all'asta di poppa; in navigazione al picco od in testa all'albero poppiero oppure all'asta di poppa se lo yacht è armato a sloop o cutter Marconi.

A mente dell'art. 338 del Codice della Navigazione, la bandiera nazionale si tiene issata, qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando s'incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità o quando una nave da guerra ne faccia invito alzando la propria bandiera.

In porto la bandiera nazionale si alza alle 8 e si ammaina al tramonto del sole. La bandiera deve essere altresì alzata all'entrata od all'uscita dei porti nonché durante i lavori.

Il guidone sociale va tenuto a riva.

E' facoltativo ammainare il guidone sociale allorquando la barca si trova agli ormeggi sociali.

art. 4 - Provvedimenti disciplinari

Il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto, sono tenuti a convocare la parte interessata prima di procedere nei suoi confronti.

L'attività istruttoria del Collegio dei Probiviri dovrà essere riportata in processi verbali; dovranno essere allegati agli atti anche gli scritti della parte interessata.

Tutti i provvedimenti del Consiglio Direttivo previsti nell'ultimo comma dell'art. 5 e non solamente la radiazione, dovranno essere motivati e comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

L'eventuale temporanea sospensione da ogni attività comporterà anche la mancata fruizione dello spazio acqueo o a terra ed il divieto di accedere al D.V.V..

art. 5 – Comunicazioni ai soci

Le comunicazioni generali ai Soci vengono fatte mediante affissione all'albo sociale; in vista della particolare importanza di taluni argomenti oppure del loro carattere d'urgenza, il Consiglio Direttivo può far pervenire ai Soci le comunicazioni mediante servizio postale od altri mezzi.

art. 6 – Documenti per l'assemblea

I documenti previsti dal comma 4 dell'art. 12 dello Statuto, debbono essere vidimati da due componenti del Consiglio Direttivo, numerati ed elencati in un indice del fascicolo. Nei termini previsti dallo stesso comma, ciascun socio può estrarne copia.

Nello stesso fascicolo deve essere altresì allegata copia della relazione morale e finanziaria del Presidente.

art. 7 - Dimissioni del Consiglio Direttivo e convocazione dell'assemblea ordinaria

Qualora al verificarsi, anche in tempi diversi, delle condizioni previste dall'art. 18 dello Statuto, il Consiglio Direttivo non si dimetta e non convochi l'assemblea per le nuove elezioni, il Collegio dei Probiviri provvederà entro 30 giorni a dichiarare decaduto il Consiglio e ad indire nuove elezioni.

Tale azione può essere promossa da qualsiasi socio con lettera raccomandata al Collegio dei Probiviri.

Nel periodo tra la dichiarazione di decadenza del Consiglio e l'elezione del nuovo, il Consiglio decaduto rimarrà in carica limitandosi all'ordinaria amministrazione.

La decadenza verrà comunicata ai soci con lo stesso avviso di convocazione della nuova assemblea. Tra le dimissioni del Consiglio e l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio non possono intercorrere più di 60 giorni.

art. 8 – Dei candidati alle cariche sociali

Al ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i soci che intendono porre la propria candidatura debbono inviarne comunicazione scritta al Presidente uscente.

All'atto di apertura dell'Assemblea, il Presidente della medesima renderà nota la lista dei candidati che, preventivamente, sarà stata esposta all'albo.

Eventuali elezioni di soci non compresi nella detta lista – ma presenti in assemblea – dovranno essere immediatamente seguite dall'accettazione del candidato.

art. 9 – Decadenza di un membro del Consiglio Direttivo

La dichiarazione di decadenza di uno dei membri del Consiglio Direttivo verrà comunicata dal Segretario del Consiglio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; nel caso che venga dichiarato decaduto il Segretario, provvederà uno dei consiglieri.

art. 10 – Inosservanza di compiti da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo

Qualora uno dei componenti il Consiglio Direttivo si astenga, anche se apportando giustificazione, dal prestare la propria attività, il Consiglio tramite il Presidente, lo richiamerà mediante comunicazione scritta; nel caso che l'atteggiamento sopra descritto persista, il Presidente lo inviterà a presentare le proprie dimissioni deferendo il caso al Collegio dei Probiviri.

Analogo provvedimento il Consiglio Direttivo potrà assumere nei confronti di quel componente che, sia pure giustificabile, non espliciti i propri incarichi in maniera continuativa.

art. 11 – Nomina dei Presidenti del Collegio dei Revisori e dei Probiviri

Le nomine previste nell'art. 23 e nell'art. 27 dello Statuto, debbono essere comunicate ai soci mediante pubblicazione all'albo sociale.

Nello stesso albo sociale debbono essere tenute in evidenza le cariche del Direttivo e gli elenchi dei componenti le commissioni di cui all'art. 33 dello Statuto.

art. 12 – Intervento del Collegio dei Probiviri

Per adire al Collegio dei Probiviri il Socio o gli Organi dell'Associazione redigeranno richiesta scritta al Presidente del Collegio stesso, esponendo le questioni sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

art. 13 – Ricorso all'assemblea ordinaria

Il ricorso all'Assemblea ordinaria, previsto dall'art. 31 dello Statuto, deve essere fatto mediante invio di lettera raccomandata alla Segreteria che provvederà all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno per la data della convocazione.

Copia raccomandata dovrà essere inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

art. 14 – Assistenza dinanzi al Collegio dei Probiviri e nei ricorsi all'assemblea

Nell'eventuale discussione dinanzi all'assemblea, come pure davanti al Collegio dei Probiviri, l'interessato può farsi assistere da un altro Socio da lui designato.

art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti

Nell'espletamento dei loro compiti di vigilanza sulla gestione sociale, i revisori dei conti, qualora procedano ad atti d'ispezione o di controllo, possono richiedere la presenza del Tesoriere o del Segretario.

TITOLO II° - ONERI – SEDE SOCIALE – DIVIETI – PERSONALE

art. 16 – Quote associative

Le quote associative sono annuali ed indivisibili e devono essere corrisposte dal Socio entro il mese di marzo dell'anno di competenza. I Soci sostenitori che non versano le quote entro il termine suddetto sono passibili di perdere tale qualifica.

art. 17 – Sede sociale – Attrezzature – Familiari ed ospiti

Gli spazi della Sede e le attrezzature sono riservate ai soci e possono essere usati unicamente per gli scopi inerenti l'attività sociale e le necessità del singolo Socio per la sua barca e, in nessun caso, tale uso e fruizione potrà avere fini di lucro, salvo che si tratti di servizi ai Soci resi da terzi, cui tale attività sia stata previamente consentita con deliberazione dell'Assemblea che ne riconosca l'utilità e la convenienza per i Soci.

I Soci dovranno rispondere dei danni causati per uso improprio delle attrezzature, per imperizia od altro.

E' consentito ai Soci, sotto la loro responsabilità, ospitare familiari o conoscenti nell'ambito del D.V.V..

art. 18 – Divieto di giochi

Nella sede sociale sono vietati giochi di carte e tutti quei passatempi che non abbiano attinenza con lo sport velico.

art. 19 – Divieti e norme di comportamento

E' vietato:

- a) fumare all'interno degli spazi chiusi di pertinenza del D.V.V.;
- b) utilizzare fiamme vive all'interno del capannone. L'utilizzo di fiamme vive all'esterno dovrà essere effettuato, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, con la massima cautela e distanza di sicurezza dalle barche o altro a cui possa determinare danno;

- c) conservare recipienti di materie altamente infiammabili; i recipienti contenenti infiammabili debbono essere ermeticamente chiusi e tenuti nella cala motori; analoga precauzione vale anche per i motori depositati a terra;
- d) effettuare travasi di carburante ed altri infiammabili all'interno degli spazi chiusi di pertinenza del D.V.V.;
- e) versare liquidi inquinanti (vernici, solventi, olii, carburanti ecc.) nella darsena, nei tombini, nei lavabi interni ed esterni dei servizi;
- f) abbandonare nell'area del D.V.V. o gettare nella spazzatura materiali esplosivi (razzi scaduti) od altro che possa determinare una situazione di pericolo;
- g) manomettere gli impianti; usare lampade ed apparecchiature elettriche sprovviste dei dispositivi di protezione previsti dalla legislazione antinfortunistica;
- h) usare attrezzature del D:V:V: senza autorizzazione del Direttore al cantiere;
 - i) abbandonare materiali di rifiuto fuori degli appositi contenitori;
 - l) lavare barche all'interno del capannone;
- m) fare il bagno in darsena;
- n) nell'ambito della darsena e del cantiere è vietato inoltre provocare rumori molesti anche a mezzo di motori;
- o) usare apparecchi radioriceventi che non siano al minimo di volume;
- p) lasciare che le drizze in bando battano sull'alberatura;
- q) costituire depositi di materiale ingombrante o lasciare gli scalandroni sopra il piano di calpestio delle passerelle;
- r) ostacolare in qualsiasi maniera il funzionamento dei servizi;
- s) usare linguaggio od atteggiamenti sconvenienti;
- t) lasciare che i bambini piccoli circolino senza adeguata sorveglianza.

Nell'ambito del D.V.V. è consentito introdurre animali esclusivamente sotto la stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario. Eventuali depositi di materiale non di pertinenza di barche presenti in darsena o a terra debbono essere autorizzati.

Il Socio che si rendesse inadempiente alle suddette norme, dovrà rispondere disciplinarmente al Consiglio Direttivo o all'Autorità Giudiziaria ove ne ricorrano gli estremi.

art. 20 – Ricovero materiali dei Soci

Il D:V:V: mette a disposizione degli spazi attrezzati da assegnare, a rotazione fra i Soci che ne facciano domanda scritta in Segreteria, per il ricovero di materiale di proprietà appartenente alla propria imbarcazione. E' assolutamente proibito depositarvi o tenervi, anche a titolo provvisorio i materiali richiamati al 1° comma dell' art. 19.

art. 21 – Addetti al D.V.V.

Il personale dipendente del D.V.V. adibito al Cantiere e alla Darsena prende ordini dal Direttore al Cantiere il quale opererà in stretta collaborazione con il Direttore alla Darsena. I soci dovranno rivolgersi per interventi particolari ai consiglieri suddetti secondo le loro competenze.

Il personale addetto alla Segreteria prende ordini dal Presidente e dai Consiglieri.

art. 22 – Personale esterno

Al personale esterno, al quale i soci affidano l'esecuzione dei lavori, non è consentito l'uso dei luoghi di riunione.

La permanenza di detto personale dovrà essere limitata al tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che dovranno effettuarsi tra le ore 8 e le ore 20, salvo diversa autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dal Direttore al Cantiere.

I soci committenti i lavori sono responsabili del comportamento degli incaricati. Il Direttore al Cantiere e il Direttore alla Darsena possono allontanare il personale che, in assenza del socio committente, mantenga comportamento scorretto.

art. 23 – Impianti antincendio

Gli estintori debbono essere accessibili a tutti in qualsiasi momento e convenientemente segnalati.

La loro esatta ubicazione deve essere indicata in appositi quadri, uno dei quali sarà costantemente esposto all'albo.

Il Direttore al Cantiere disporrà per la loro periodica revisione e manutenzione.

art. 24 – Utilizzazione degli impianti di erogazione di energia elettrica

L'utilizzazione degli impianti di erogazione di energia elettrica dovrà avvenire con estrema prudenza ed usufruendo di tutti quegli accorgimenti che la tecnica antinfortunistica mette a disposizione.

Il D.V.V. non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per danni, avarie o infortuni essendo compito esclusivo di chi fruisce delle erogazioni, effettuare preventivamente il controllo degli impianti.

I soci che usufruiscono non occasionalmente di erogazione di energia elettrica dovranno fare richiesta al Consiglio Direttivo e concordare l'entità del rimborso spese per l'energia utilizzata.

E' consentito tenere collegata attivamente alla propria barca una sola presa elettrica ed in presenza del socio o da persona da lui delegata.

TITOLO III° - **DEI SOCI**

art. 25 – Variazione di residenza

In caso di variazione di residenza, il Socio è tenuto a darne comunicazione scritta alla Segreteria entro 30 giorni.

art. 26 – Partecipazione a regate – Obbligo di guidone sociale

E' fatto espressamente obbligo all'atto dell'iscrizione al D.V.V. d'impegnarsi a correre sotto il guidone dello stesso.

In deroga al primo comma dal presente articolo il Consiglio Direttivo potrà eccezionalmente autorizzare i soci del D.V.V. a regatare sotto il guidone di altra Società affiliata alla FIV o altra Federazione straniera.

TITOLO IV° - **DELLE BARCHE SOCIALI E DI SERVIZIO**

art. 27 – Flotta sociale

La flotta sociale comprende:

- a) barche di servizio (pilotina, passetti, ecc.);
di tali barche, che di regola vengono adibite a scopi propri del cantiere, della darsena e del D.V.V. in genere, può essere eccezionalmente concesso l'uso per prestazioni, attinenti all'attività sociale, richieste dai Soci. Costoro per poterne fruire debbono fare domanda al Direttore al Cantiere il quale deciderà seconda delle disponibilità del D.V.V..
Le barche dotate di propulsione meccanica dovranno essere condotte da personale e Soci autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- b) barche della scuola vela e gommoni: queste imbarcazioni sono a disposizione della scuola vela e dell'attività sportiva.
I Soci che non rientrino nella categoria degli allievi, potranno fruire delle barche sociali previo benestare del Direttore all'attività giovanile od, in sua assenza, a persona da lui designata;
- c) barche da competizione: le barche da competizione sono a disposizione del Direttore all'attività giovanile che ne determinerà l'assegnazione sulla base dei programmi agonistici del D.V.V., in sua assenza, del Direttore Sportivo d'altura;
- d) barche da competizione in comproprietà con Soci che svolgono attività agonistica;
- e) derive e/o cabinati di proprietà del Circolo a disposizione dei Soci.

art. 28 – Uso delle barche sociali e di servizio

L'uso delle barche sociali è fatto a rischio e pericolo di chi se ne serve, che è responsabile verso il D.V.V. di qualunque danno che il natante possa subire o causare a persone o cose.

Il timoniere che usa le barche sociali e di servizio, prima di lasciare gli ormeggi deve annotare, sull'apposito registro, gli estremi d'identificazione del natante, l'ora ed il giorno dell'uscita, l'itinerario che intende seguire, la composizione dell'equipaggio; egli deve inoltre accertare che l'attrezzatura di bordo sia in ordine e risponda alle norme vigenti.

Al rientro il timoniere deve registrare il giorno, l'ora e tutto ciò che sia accaduto di notevole durante l'uscita.

Gli orari e gli itinerari delle barche saranno disciplinati dal Direttore Sportivo o dal Direttore dell'attività giovanile a seconda della rispettiva competenza.

art. 29 – Varo e alaggio delle barche

Le barche sociali debbono essere varate ed alate a cura dell'equipaggio. Le barche debbono essere messe in secco in perfetto ordine ed al posto assegnato per ognuna di esse.

art. 30 - Assicurazione barche sociali

Il D.V.V. provvede ad assicurare le barche sociali in vista dei danni che queste possono arrecare.

TITOLO V° - **DELLE IMBARCAZIONI DEI SOCI**

art. 31 – Documenti di proprietà e di identificazione dei natanti, registrazione

Tutte le barche dei Soci fruente di ormeggio o di ricovero a terra devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto in Segreteria, sul quale saranno annotate le caratteristiche.

Per ottenere l'iscrizione di una barca immatricolata (imbarcazione), il socio proprietario deve presentare copia della licenza di navigazione e del certificato di stazza o documenti equipollenti.

Per ottenere l'iscrizione di una barca non immatricolata (natante), il Socio proprietario deve presentare una autocertificazione che attesti di essere proprietario della barca di cui si richiede la registrazione. Tale dichiarazione, da rinnovarsi annualmente al momento della corresponsione della quota annua associativa, avrà tutti gli effetti di un documento di proprietà ed il socio si assume la responsabilità di tale dichiarazione.

Il Consiglio Direttivo può richiedere al Socio, qualora ne ravvisi l'opportunità, copia della licenza di navigazione aggiornata.

art. 32 – Indicazioni sul materiale di proprietà

I Soci sono tenuti a contrassegnare tutto il materiale di loro proprietà che si trovi nel cantiere o nella darsena in maniera che si possa individuare facilmente il proprietario.

art. 33 – Responsabilità civile

Le barche ricoverate sotto il capannone o in sosta, sui piazzali o agli ormeggi, rimangono sotto la completa responsabilità dei rispettivi proprietari (o di coloro che ne hanno l'uso) per ogni imprevisto che possa verificarsi.

Il D.V.V. non può essere chiamato in nessun caso a rispondere per sinistri che colpissero persone o danneggiassero cose in dipendenza delle manovre in acqua od a terra, dal deposito o dall'alaggio o varo dei natanti.

art. 34 – Manovre d'uscita e d'entrata

Ogni barca iscritta al D.V.V. può lasciare gli ormeggi soltanto nel caso che a bordo vi sia il Socio proprietario oppure uno dei Soci comproprietari, purchè tali al momento dell'iscrizione della barca al D.V.V..

Un Socio diverso dal proprietario potrà temporaneamente e motivatamente essere autorizzato per iscritto dal proprietario stesso a lasciare gli ormeggi, purchè ne dia comunicazione al C.D.. E' consentita la deroga ai familiari se soci.

L'inadempienza alle disposizioni del presente articolo costituirà violazione delle norme di buona condotta ed il Consiglio Direttivo potrà prendere nei confronti del Socio provvedimenti disciplinari nonché la revoca della concessione dello spazio acqueo.

Nello stesso spazio acqueo circoscritto dalle passerelle è severamente proibito evolvere se non per le manovre strettamente necessarie a lasciare e prendere gli ormeggi.

art. 35 – Spazi acquei ed a terra

§ 1 – Piano annuale spazi acquei ed a terra

Entro i limiti delle capacità ricettive del D.V.V. ogni Socio ha diritto a non più di uno spazio acqueo e di uno spazio a terra, sia come proprietario unico che come comproprietario di barca. In caso di comproprietà tutti i proprietari di una barca devono essere soci del D.V.V., con la sola eccezione della situazione di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni.

La sistemazione a terra è possibile soltanto per barche a deriva o ausiliarie e comunque di limitate dimensioni. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal C.D. eccezionalmente e transitoriamente. All'inizio di ogni stagione e comunque entro il mese di marzo il C.D. approva, con apposita delibera, il piano annuale spazi acquei ed a terra, sentita la Commissione Darsena, costituita ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

I Soci sono tenuti ad adeguarsi al piano, che viene studiato in modo di ridurre al minimo i cambiamenti, nel rispetto sia dei diritti acquisiti dai Soci, che delle esigenze di assetto e ricettività della darsena.

§ 2 – Domande di sostituzione o di assegnazione di spazi acquei

I Soci che desiderino cambiare lo spazio acqueo già assegnato in via definitiva, con altro analogo più favorevole, i Soci che intendano sostituire lo spazio acqueo già assegnato in via definitiva, con altro di dimensioni diverse, dovranno versare a titolo di cauzione 100,00 euro che verranno restituiti all'atto dell'accettazione del posto barca richiesto. I Soci che richiedano ex-novo uno spazio acqueo, od uno spazio a terra, sono tenuti a versare una cauzione pari al 10% della quota annua inerente la richiesta. La cauzione sarà conguagliata con il pagamento del posto assegnato. I Soci per entrambe le richieste dovranno presentare alla Segreteria del D.V.V. una domanda scritta, che viene rigorosamente protocollata.

La domanda, a pena di nullità, dovrà indicare le misure (lunghezza, larghezza, pescaggio e la eventuale preferenza della zona ormeggio) della barca.

Le domande dovranno essere riconfermate annualmente per iscritto entro il mese di marzo

I Soci che rinunciano ai posti loro assegnati o che non riconfermano le domande perderanno le cauzioni versate.

Le domande già presentate non possono essere modificate a posteriori. Ogni Socio non può avere in corso più di una domanda per spazio acqueo ed una per spazio a terra.

Se la richiesta di spazio acqueo riguarda barca di proprietà di più soci, la domanda di assegnazione del posto può essere formulata da Socio non minoritario nella comproprietà. Lo stesso Socio viene posto in graduatoria

secondo la sua personale anzianità e viene designato dai comproprietari quale loro rappresentante responsabile nei confronti del D.V.V., a mente dell'art. 34 dello Statuto.

§ 3 – Graduatorie per assegnazione di spazi acquei ed a terra

In base alle domande pervenute vengono compilate, a cura del C.D.: una graduatoria degli aventi diritto a spazi acquei ed una graduatoria per aventi diritto a spazi a terra che si rendessero disponibili.

Ciascuna di dette graduatorie, costantemente aggiornate, pubblicizzate e comunque sempre disponibili in Segreteria alla consultazione dei Soci, è predisposta mediante attribuzione di un punto per ogni anno sociale o frazione di anno sociale di anzianità di tesseramento al D.V.V..

Per l'attribuzione del punteggio, l'anzianità di tesseramento s'intende ininterrotta ed in caso d'interruzioni è utile solo l'ultimo periodo.

In caso di parità di punteggio vale, per la precedenza nella graduatoria, la data di presentazione della domanda di affiliazione al D.V.V..

§ 4 – Posti barca disponibili per assegnazione definitiva

Spazi acquei in darsena o spazi a terra s'intendono disponibili per assegnazione definitiva:

- d) in caso di creazione di nuovi spazi acquei, a partire dalla data della relativa delibera del C.D.;
- e) in caso di rinuncia da parte di un socio assegnatario, a partire dalla data di protocollo di arrivo della lettera di rinuncia;
- f) in caso di spostamento del socio assegnatario ad altro spazio acqueo, a partire dalla data in cui il C.D. comunica ufficialmente all'interessato lo spostamento;
- g) in caso di radiazione del socio assegnatario, a partire dalla data della relativa delibera del C.D., fatti salvi i termini di tempo previsti dallo Statuto (art. 5) perché la delibera di radiazione sia definitiva;
- h) in caso di revoca dell'assegnazione dello spazio acqueo o a terra da parte del C.D. per inosservanza di norme da parte del Socio a partire dalla data della relativa delibera;
- i) in caso di morte del Socio assegnatario, dalla data di morte, salve le previsioni seguenti: in caso di morte del Socio assegnatario si manterrà la concessione di uno spazio acqueo o a terra analogo per dimensioni a quello goduto:
 1. all'erede in 1° grado già socio che entro tre mesi dalla data del decesso ne faccia richiesta;
 2. all'erede in 1° grado non socio che entro sei mesi dalla data del decesso ne faccia richiesta, inoltri domanda di associazione e la stessa sia accolta dal C.D.;
 3. al socio comproprietario della barca secondo le norme previste dal § 8 di questo articolo sulle comproprietà.

§ 5 – Spazi acquei e a terra disponibili per assegnazione provvisoria

Spazi acquei o a terra in darsena s'intendono disponibili per l'assegnazione provvisoria qualora:

- a) le barche dei Soci assegnatari siano fuori darsena o a terra per prolungati periodi di tempo e comunque non inferiori a 40 giorni;
- b) i Soci assegnatari abbiano ceduto la barca, ma mantenuto lo spazio acqueo o a terra;

§ 6 - Assegnazione definitiva di spazi acquei o a terra

Entro 40 giorni dalla data di disponibilità definitiva di uno spazio acqueo o a terra il C.D. lo assegna in via definitiva al Socio che, al momento in cui lo spazio si è reso ufficialmente disponibile, si trovava in testa all'apposita graduatoria e le misure della cui barca, indicate nella domanda, siano adeguate a quelle dello spazio in questione. A norma dell'art. 34 dello Statuto, il giudizio di inadeguatezza dello spazio spetta al C.D.. Lo stesso C.D. curerà di sentire il Socio interessato e la Commissione darsena prima di pronunciarsi sull'eventuale inadeguatezza.

Dalla data di comunicazione scritta di assegnazione al Socio neo – assegnatario sono concessi, pena la decadenza del diritto allo spazio (salvo deroghe eccezionalmente concesse dal C.D.), 30 giorni per versare le quote dovute e 6 mesi per occupare lo spazio con la barca indicata nella domanda.

Dette modalità non si applicano quando trattasi di spostamento. In questo caso, lo spostamento deve avvenire, dalla data della comunicazione scritta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni (pena la decadenza del diritto allo spazio), salvo situazioni particolari che dovranno essere comunicate e documentate al C.D..

L'accettazione dello spazio acqueo o a terra da parte del Socio, comporta la sospensione dall'inserimento nelle graduatorie previste al § 3 del presente articolo per 12 mesi. Il suo rientro nelle graduatorie è possibile prima di tale termine solo nel caso di rinuncia dello spazio precedentemente assegnato.

Nei casi di non adeguatezza della barca allo spazio acqueo o a terra, di spontanea rinuncia dell'assegnatario espressa per iscritto, o mancata occupazione dello spazio od a terra entro il tempo stabilito, il diritto all'assegnazione definitiva dello spazio acqueo o a terra spetta al Socio che occupa il posto successivo nella graduatoria, ma il Socio così scavalcato resta in graduatoria per l'assegnazione successiva di altro spazio acqueo od a terra eventualmente disponibile in via definitiva.

L'assegnazione di uno spazio acqueo o a terra s'intende definitiva nel senso che il C.D. è impegnato a non procedere a cambiamenti di spazio se non per motivi di particolare importanza, oltre che in occasione di organizzazione del piano annuale spazi acquee e a terra all'inizio di stagione o di lavori di riassetto della darsena.

In caso di cambio posto resta comunque intangibile il diritto del Socio ad un posto analogo a quello precedentemente goduto.

Gli spazi lasciati liberi dagli assegnatari per più giorni possono essere dati in concessione di ospitalità in transito e in base alle quote/tariffe giornaliere stabilite dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

E' perciò opportuno che, al momento di lasciare la darsena con la propria barca per assenze prolungate, il Socio assegnatario dia notizia della data approssimativa e presunta di rientro. Qualora, malgrado o in difetto di questo accorgimento, il Socio rientrante, trovasse eccezionalmente occupato il proprio posto, si adegnerà con signorilità alla situazione evitando manifestazioni inopportune d'intolleranza.

§ 7 – Assegnazione provvisoria di spazi acquee

Spazi acquee temporaneamente disponibili devono essere concessi provvisoriamente a Soci interessati ad avvantaggiarsene comunque entro i limiti di validità del piano ormeggi annuale sempre che gli stessi siano compresi nella graduatoria prevista al § 3 del presente articolo, che verrà rigorosamente rispettata.

Il socio che goda di assegnazione provvisoria di spazio acqueo resta in graduatoria per l'assegnazione definitiva.

§ 8 – Spazi acquee e a terra e proprietà delle barche

Lo spazio acqueo in darsena o a terra è assegnato ad imbarcazioni di socio unico proprietario ovvero di socio comproprietario in quota non minoritaria, designato come rappresentante responsabile dagli altri comproprietari, tutti soci del D.V.V..

La comproprietà delle barche è sempre ammessa ma, ai fini associativi e per l'assegnazione dello spazio acqueo, è valida solo quella notificata dal Socio all'atto dell'iscrizione della barca al registro natanti (art. 31).

Nell'ambito della comproprietà qualora il rappresentante responsabile, dalla cui anzianità di socio è derivata l'assegnazione dello spazio acqueo o a terra, ceda la propria quota di proprietà egli è tenuto a darne comunicazione scritta alla Presidenza del D.V.V. entro 15 giorni, in analogia a quanto previsto dallo Statuto (art. 34) per le vendite di barche. Il C.D. provvederà in questo caso a revocare la concessione dello spazio acqueo o a terra. In caso di morte del socio comproprietario, assegnatario dello spazio acqueo o a terra, un posto barca, analogo a quello goduto, è concesso al socio comproprietario superstite ovvero al socio nominato rappresentante responsabile dai comproprietari superstiti, purché il nuovo assegnatario sia tesserato dal D.V.V. da almeno 5 anni al momento del decesso di cui sopra e purché la sua condizione di comproprietario sia stata precedentemente e regolarmente notificata al C.D..

Poiché la presentazione al C.D. dei documenti di proprietà delle barche, previsto dall'art. 31 del presente regolamento, può comportare qualche difficoltà per i soci, ogni assegnatario è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità chiaramente espressa, dichiarazione scritta che attesti la proprietà della barca che occupa lo spazio acqueo, indicando, in caso di comproprietà, anche le quote di partecipazione alla proprietà. Il C.D. si riserva di richiedere successivamente ai soci assegnatari l'esibizione di opportuna documentazione ufficiale che comprovi i dati di proprietà indicati nella dichiarazione scritta di cui sopra.

La mancata segnalazione della vendita della barca o di quota di barca, il mancato rilascio da parte del socio assegnatario della dichiarazione scritta di proprietà, la mancata esibizione su richiesta della documentazione ufficiale di proprietà, l'eventuale comprovata non veridicità della dichiarazione del socio costituiscono violazione delle norme di buona condotta e lealtà, previste dallo statuto e dal presente regolamento, oltre che difetto dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento del posto barca. I soci che se ne rendessero responsabili sono passibili delle sanzioni disciplinari previste e della revoca della concessione dello spazio acqueo o a terra.

art. 36– Ormeaggio poppiero

L'ormeaggio poppiero deve essere sempre affocato agli appositi golfari o pinzi di catena, sia per sicurezza della barca, sia per non danneggiare le strutture della banchina stessa.

art. 37 – Cavi d'ormeaggio

I cavi d'ormeaggio devono essere sufficienti e di diametro adeguato al tonnellaggio della barca e ciò per avere un ormeaggio sicuro anche nei confronti delle barche vicine e non recare danno alle medesime. Allo stesso scopo i soci sono tenuti ad ispezionare periodicamente gli ormeaggi.

art. 38 – Parabordi

Ciascun fianco della barca deve essere dotato di almeno due parabordi di adeguate dimensioni.

art. 39 – Uso delle banchine

L'accesso alle banchine dello scalo è ammesso solamente per le operazioni d'imbarco e sbarco che non possono essere effettuate dal proprio posto d'ormeggio.

art. 40 – Assistenza per le operazioni d'ormeggio

I soci e gli eventuali ospiti in caso di difficoltà per le manovre d'ormeggio sono tenuti a richiedere l'assistenza del personale del D.V.V..

art. 41 – Barche non pertinenti all'armamento della barca

I soci che giungono al D.V.V. con barchini o altri mezzi a motore e non, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, possono ormeggiare provvisoriamente presso la propria barca e, quando questa lascia l'ormeggio, al posto della stessa con l'avvertenza di non creare ostacolo alle manovre delle barche vicine. Dette barche non sono ammesse a fruire dei servizi sociali.

art. 42 – Incuria dei soci – Interventi d'urgenza

Qualora per cause di forza maggiore ovvero per incuria degli interessati si ravvisi una situazione di pericolo, di nocumento per una o più barche sostituendosi alle persone tenute a provvedere, il D.V.V. disporrà, a mezzo di personale dipendente, alla rimozione delle cause di pericolo; il giudizio sulla situazione determinante pericolo di nocumento sarà espresso dal Direttore al Cantiere e/o, in sua assenza, dal Direttore alla Darsena per le proprie competenze.

art. 43 – Spostamenti temporanei delle barche

Il Direttore alla Darsena ha la facoltà inappellabile, in qualunque momento, per misura d'ordine, di sicurezza o di necessità tecniche, di cambiare temporaneamente il posto delle singole barche. Qualora per una delle ragioni sopraindicate si renda necessario tale spostamento, salvi casi d'urgenza, la manovra dovrà essere effettuata dal proprietario (o da persona da lui incaricata) preavvisato in tempo utile.

art. 44 – Responsabilità per gli ormeggi

I proprietari delle barche sono responsabili dei danni che dovessero arrecare alle barche vicine per incuria nell'ormeggio. Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti nei riguardi dei Soci che sistematicamente trascurino i propri ormeggi.

Il D.V.V. esegue revisioni periodiche delle catenarie ed ai penzoli che comunque non possono dare assoluta garanzia sulla loro efficienza.

art. 45 – Sistemazione degli ormeggi

Il D.V.V. provvede alle catenarie ed alle eventuali paline. I materiali a completamento dell'ormeggio devono essere disposti dagli assegnatari.

art. 46 – Vari e alaggi di barche di Soci

Le operazioni di alaggio e varo delle barche normalmente effettuate dal Socio o da persona da questi incaricata, non coinvolge responsabilità da parte del D.V.V.. Si consiglia perciò ad ogni associato di assistere alle operazioni di varo o alaggio della propria barca e di eseguirlo con l'invasatura appropriata.

Per le operazioni di alaggio o di varo dovrà essere fissato alle barche adeguato cavo di ritenuta.

Il D.V.V. interviene nelle operazioni di alaggio o di varo per disciplinarle solo dal punto di vista organizzativo.

I Soci che hanno richiesto di fare manutenzione a terra delle loro barche devono rispettare i turni concessi ed in caso di sforamento (salvo caso di condizioni atmosferiche tali da sconsigliare le manovre) sono tenuti a versare la somma di 30,00 euro giornaliera più IVA, a titolo di sanzione pecuniaria, per comportamento antisociale dopo 7 giorni dalla diffida del responsabile di cantiere.

art. 47 – Ormeggio invernale

L'ormeggio invernale delle barche deve essere effettuato con particolare cura e con materiali adeguati alle più sfavorevoli condizioni metereologiche.

art. 48 – Ricovero barche ausiliarie

Le barche ausiliarie debbono essere di norma alate a bordo delle barche di appartenenza.

art. 49- Situazione d'emergenza ed interventi

In tutti i casi in cui il personale direttivo del D.V.V. ravvisi ricorrere condizioni di pericolo che richiedano interventi d'urgenza per gli ormeggi, barche od impianti sociali, tutti i Soci hanno l'obbligo di mettersi a disposizione e di prestare la loro opera nel comune interesse.

art. 50 – Comitato d'emergenza

In vista delle necessità di poter contare sull'aiuto dei Soci in caso d'emergenza per la salvaguardia del patrimonio sociale e dei soci stessi, è istituito un comitato d'emergenza formato da Soci che si offrano volontariamente allo scopo.

L'elenco dei componenti il Comitato suddetto deve essere sempre aggiornato ad opera della Segreteria e tenuto in luogo accessibile e visibile anche di notte in maniera che la convocazione dei componenti possa avvenire senza ritardo in caso d'emergenza.

Per compiti d'istituto di questo Comitato fanno parte il Direttore al Cantiere ed il Direttore alla Darsena ed i loro delegati.